MODIFICHE ALLA LEGGE COSTITUZIONALE 31 GENNAIO 1963, N. 1

Art. 4

Modifica all'articolo 11 della legge costituzionale n. 1 del 1963

Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale».

Versione in vigore dal 24 febbraio 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
Estremi	Legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-alla-legge-costituzionale-31-gennaio-1963-n-1/art-4-modifica-all-articolo-11-della-legge-costituzionale-n-1-del-1963

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it